

Il principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, coerente rispetto a quello della massima partecipazione dei concorrenti, deve essere retamente inteso in coordinamento con la possibilità giuridica che l'esclusione dalla gara discenda, virtualmente ed implicitamente, dalla *lex specialis*; in particolare, non è fenomeno di rara verificaione che un'omissione apparentemente non penalizzata con l'esclusione dalla gara risulti così sanzionata per via di interpretazione sistematica del bando o del disciplinare, essendo strettamente connessa - in via logica o funzionale - ad altra previsione esclusiva (così che il mancato rispetto della prima non sia compatibile con l'osservanza della seconda). Anche nel caso in cui la *lex specialis* della procedura di gara non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara da parte di tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo costituendo, tale tipo di sanzione va in ogni caso applicata nel caso in cui la *lex specialis* stessa esprima in più punti l'esigenza della perfetta identità tra le persone (fisiche e giuridiche) appartenenti al raggruppamento costituendo e gli autori delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione.